



COMUNE DI BISACQUINO

(Provincia Regionale di Palermo)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BISACQUINO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE

L'anno Duemilaquindici il giorno 22 del mese di Giugno, nella sede municipale del Comune di Bisacchino

TRA

il Comune di Bisacchino, rappresentato dal Capo Area Servizi Demografici, Sig. Lucio Contorno, nato/a Bisacchino (Pa) il 08.11.1964, Codice Fiscale CNT LCU 64S08A882U (di seguito denominato Comune)

E

Comando Stazione Carabinieri, con sede in Bisacchino, rappresentato dal Sig. Cioce Francesco, nella qualità di Comandante Stazione (di seguito denominato Ente)

• **PREMESSO:**

- CHE l'art. 37 del DPR del 30.05.1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", consente ai soggetti pubblici che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la consultazione degli atti anagrafici con accesso diretto all'Ufficio Anagrafe anche mediante terminali, con obbligo di comunicazione all'Ufficiale di Anagrafe delle generalità e degli estremi del personale abilitato alla consultazione telematica. Il nuovo art. 37, in seguito all'entrata in vigore del DPR del 28.12.2000, n. 445, con il quale sono stati abrogati i commi 2 e 3, rende non più obbligatoria la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno per il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale;
- CHE l'art. 2, comma 5 della Legge del 15.05.1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" prevede espressamente l'interconnessione telematica fra gli archivi anagrafici e di stato civile dei Comuni, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi;
- CHE l'art. 43, comma 4 del DPR del 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dispone che le amministrazioni certificanti, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in Albi, elenchi o pubblici registri, sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- CHE con deliberazione n. 112 del 06.06.2015, la Giunta Comunale ha approvato lo schema tipo di convenzione per l'accesso in consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione;

Comune
Bisacchino

- CHE il Comandante la Stazione Carabinieri di Bisacchino, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 21.05.2015 al n. 6751, ha richiesto di attivare, per finalità istituzionali, un collegamento telematico con il Comune di Bisacchino per l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, attivazione che con la presente convenzione il Comune autorizza;
- CHE tale collegamento è finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati necessari per far fronte ad esigenze istituzionali ed operative del Comando Stazione Carabinieri di Bisacchino e consente un risparmio nell'impiego del personale, sia di codesto Ente che di questa Amministrazione;
- CHE il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" afferma principi per i quali:

"Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42."

- CHE i collegamenti telematici devono consentire l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;
- CHE tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di quanto espressamente disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dalla Legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e dal DPR 30/5/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
- CHE l'art.15 della Legge 12/11/2011 n° 183 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive) alla lettera "C" recita che le amministrazioni certificanti devono predisporre delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'Amministrazione digitale, approvato con Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n° 82.

- VALUTATA la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta



istituzionalmente dai Carabinieri;

Tutto ciò premesso ed a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, anche ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo

- 1) Il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.
A tal fine intende consentire alle altre Pubbliche Amministrazioni, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposte, l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici.
- 2) Visti i principali riferimenti normativi:
 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente);
 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente);
 - Art. 18 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n. 63;
 - Comma 5 art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
 - Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;
 - Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 23/12/2011;
- 3) In considerazione di quanto sopra esposto, il Comune autorizza l'Ente, per l'espletamento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico informatizzato, secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione.
- 4) La presente convenzione disciplina la modalità di collegamento alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione del Comune da parte dell'Ente, al fine di consultare i dati necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio.
- 5) Le finalità principali del servizio sono le seguenti:
 - a. rendere più agevole per l'Ente la consultazione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi.
 - b. consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali.
 - c. ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune a favore dell'Ente, nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

UFFICIO SERVIZIO AFFARI
CO
Bisa
ZZ
11

Art. 2 – Modalità di accesso

1. Il servizio di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è fruibile attraverso la connessione al sito web istituzionale del Comune.
Per un approfondimento dei servizi erogati e delle norme tecniche ed organizzative che ne regolano l'accesso, si rimanda all'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Il Comune designa, per tutte le operazioni necessarie all'attivazione e al monitoraggio dell'accesso di cui alla presente convenzione, in qualità di responsabile unico il Sig. Lucio Contorno, Capo Area Servizi Demografici.
3. Il rappresentante dell'Ente designa, come responsabile unico ai fini della presente convenzione, il Sig. Cioce Francesco, Comandante Stazione Carabinieri di Bisacquino.
4. In conformità ai principi per il corretto trattamento dei dati e al fine di escludere il rischio di duplicazione delle basi di dati l'Ente:
 - a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
 - b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
 - c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
 - d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
 - e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
 - f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'Ente dove viene utilizzato il servizio, l'Ente stesso si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
 - g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal Comune;
 - h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
 - i. garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza:
 - identificazione univoca di una persona fisica;
 - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;



- prevedere politiche di gestione delle credenziali che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
 - proteggere la procedura di autenticazione dell'utente dal rischio di intercettazione delle credenziali;
- j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- k. s'impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:
- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 - eventuali esigenze di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

Art. 3 – Oneri economici

Il servizio di consultazione dei dati anagrafici di cui alla presente convenzione è fornito dal Comune all'Ente senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

Restano a carico dell'Ente i costi derivanti dalla connessione Internet.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha inizio a partire dalla data della sottoscrizione e ha durata illimitata.

L'eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r ed avrà effetto decorso 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 2 e 8 comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 – Utilizzo dei dati

L'Ente, nel richiedere l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune, dichiara che l'acquisizione di tali informazioni è funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, pertanto in considerazione della normativa vigente tale richiesta viene considerata legittima ed accolta.

L'Ente si impegna inoltre al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere elaborati dall'Ente, sotto la propria responsabilità, entro i termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E' esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili all'Ente.

Art. 6 – Conservazione dei dati

Responsabile della conservazione dei dati è il responsabile unico dell'Ente definito al punto 3 dell'art. 2 della presente convenzione.

I dipendenti abilitati all'accesso al servizio sono tenuti al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto l'Ente e per ragioni connesse al servizio.

Devono inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 – Titolarità del dato

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica, in conformità all'art. 58, comma 2 del CAD. E' in ogni caso esclusa la possibilità per l'Ente di cedere a terzi i dati cui accede attraverso la convenzione.

Art. 8 – Obblighi delle parti

Il Comune si impegna a:

- a. garantire l'accesso alla banca dati anagrafica all'Ente per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico "A".

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali malfunzionamenti, interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

L'Ente si impegna a:

- a. non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato.
- b. non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.

L'eventuale non rispetto degli obblighi spettanti all'Ente ai sensi del presente articolo comporterà, in caso di reiterata violazione, l'immediato blocco dell'accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione.

Art. 9 – Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.

Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.


Bisacquino, 22/06/2015

Il Rappresentante dell'Ente Carabinieri di Bisacquino

Il Capo Area Servizi Demografici



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SERVIZI EROGATI E REGOLE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER L'ACCESSO AI DATI

1) Servizi erogati

Al fine di consentire l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione da parte dell'Ente, il Comune mette a disposizione un servizio che permette la consultazione dei dati anagrafici. Per consultazione si intende la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione.

Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario.

Il servizio di consultazione permette di:

- Ricercare, tramite l'inserimento di opportuni parametri, il soggetto di cui si desidera effettuare la visualizzazione dei dati anagrafici.
- Visualizzare le informazioni riferite al soggetto prescelto, nei limiti previsti dal profilo di accesso.
- Stampare le informazioni visualizzate.

I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione espressamente indicata nella pagina di accesso al servizio.

Non è in alcun modo consentito l'accesso ai dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Il Comune garantisce la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo malfunzionamenti o interruzioni dovute a manutenzione del sistema.

Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interruzioni programmate verranno comunicate all'Ente fruitore.

Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamenti sarà possibile contattare il responsabile unico del Comune definito al punto 2 dell'articolo 2 della presente convenzione.

2) Regole tecniche e organizzative per l'accesso ai dati

I servizi descritti al punto 1) del presente allegato vengono resi disponibili mediante un'infrastruttura tecnologica dotata delle seguenti caratteristiche:

- E' previsto l'utilizzo di un'applicazione web raggiungibile attraverso la connessione al sito internet istituzionale del Comune, nella sezione *"Servizi al cittadino → Consultazioni anagrafiche"*
- L'interazione con l'applicazione web è implementata con il protocollo HTTPS attraverso l'utilizzo di un certificato SSL.
- Per garantire la sicurezza della banca dati, l'interrogazione avviene su una replica dei dati originali e non direttamente sulla banca dati principale.
- E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati originali.

L'utilizzo dei servizi è regolamentato come segue:

- L'accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dall'Ente e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato.

- L'autenticazione dell'utente avviene attraverso l'utilizzo di una userid e password assegnate dal Comune.
 - Il responsabile unico dell'Ente comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati al trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione. L'Ente si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune.
 - Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati.
Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno disattivate.
 - Il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
- =====